

35½ 1985 - 2020

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463 25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802

Prof. Dr. Roberto Belotti Commercialista Revisore legale Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini Commercialista Revisore legale **Dr.ssa Francesca Garbellini**Dottore in economia

Dr.ssa Manuela SalamoneDottore in economia

Preg. mi Clienti Loro Sedi

Circolare flash n. 2

Oggetto: Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) - principali novità

1. Premessa

Sul S.O. n. 43 alla *G.U.* 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

2. Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" - Messa a regime delle disposizioni per il 2024	 relative aliquote IRPEF; la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF Mediante la sostituzione del co. 1 dell'art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle







Argomento	Descrizione
segue	assimilati
	Mediante la modifica dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a
	regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i
	titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi
	assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già
	prevista per il periodo d'imposta 2024.
	Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi
	assimilati
	Mediante la modifica all'art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le
	somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione",
	per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni
	redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro,
	siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della
	detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita
	dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già
	previsto per il periodo d'imposta 2024.
	Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province
	autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle
	addizionali regionali e comunali all'IRPEF, applicabili per l'anno d'imposta
	2025, differenziate:
Riforma dell'IRPEF -	 sulla base dei "nuovi" tre scaglioni di reddito IRPEF;
Adeguamento delle	• oppure sulla base dei "vecchi" quattro scaglioni di reddito IRPEF (la
addizionali	possibilità di mantenere l'articolazione delle addizionali sulla base dei
regionali	"vecchi" scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).
e comunali all'IRPEF	Mancata approvazione delle modifiche
	Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle
	addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di
	reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 l'addizionale regionale
	o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già
	vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
	Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale"
	dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull'esonero della quota dei
	contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento
	di un bonus o di un'ulteriore detrazione.
	Ambito soggettivo
	Il bonus e l'ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro
	dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di
	ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del
Misure per la	TUIR).
riduzione del c.d.	Bonus
"cuneo fiscale"	Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000
	euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del
	contribuente la percentuale del:
	• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
	• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a
	15.000 euro;
	10.000 (410)

















Argomento	Descrizione
	• a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
	In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30
	anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età
	·
	"massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con
	meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di
	cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.
	È confermato che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti,
	spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.
	Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di
	beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
	Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti
	conviventi
	Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico,
	cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli,
	spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il
	contribuente.
	In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari
	che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il
	coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche
	unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in
	precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il
	familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
	dell'Autorità giudiziaria. Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari
	all'estero
	Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
	·
	ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani di una Stata marshar dell'Unione surgene e di una Stata aderente
	o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente
	all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e
	Liechtenstein);
	• in relazione ai familiari residenti all'estero.
	Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali
	si usufruisce della detrazione
	Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i
	titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare
	tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non
	spettano più le detrazioni d'imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili,
	altri familiari non conviventi, familiari residenti all'estero).
	L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una sanzione da
	250 a 2.000 euro.
	In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi,
	al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal









Argomento	Descrizione
	sostituto d'imposta.
	Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per
	oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni
	fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello
	stesso nucleo familiare.
	Ambito soggettivo
	Le novità si applicano:
	alle sole persone fisiche,
	• con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i
	soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).
	Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il
	reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle
	relative pertinenze.
	Ambito oggettivo
	Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano "gli oneri e le spese per i
	quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una
	detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", sostenuti
	dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.
Detrazioni	Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni
IRPEF per oneri -	previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel
Spese sostenute	sistema tributario italiano.
dall'1.1.2025 -	Oneri esclusi
Limitazioni in base al	Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite
reddito complessivo e	introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:
al numero dei figli	• le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
a carico	• le somme investite nelle <i>start up</i> innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29- <i>bis</i> del DL 179/2012;
	• le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9,
	seconda parte, e co. 9- <i>ter</i> del DL 3/2015.
	Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024
	Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite
	introdotto dall'art. 16- <i>ter</i> del TUIR, inoltre:
	gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui
	agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
	• gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto
	dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
	gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al
	31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1- <i>ter</i> del TUIR).
	Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni
	Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese
	sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche
	agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse
	le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del
	le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del







Argomento	Descrizione
	patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di
	riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che
	consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc.).
	Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
	Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art.
	16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al
	31.12.2024:
	• i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e
	invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
	• i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1
	lett. f) del TUIR);
	• i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
	stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1
	lett. f-bis) del TUIR).
	Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF
	Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto,
	per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono
	sostanzialmente previsti due limiti:
	• quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un
	determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso
	dell'ecobonus);
	il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR
	e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.
	Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base"
	di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente
	a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del
	contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
	adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).
	L'importo "base" è pari a:
	• 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a
	75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
	8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a
	100.000 euro.
	Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a
	carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000
	euro è pari a:
	0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
	 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
	 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
	 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico
	o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.
Interventi di	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del
recupero edilizio -	patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata
Spese sostenute	rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono
dall'1.1.2025 –	invece invariate).
Aliquote	mivece mivariate).
Aliquote	









Argomento	Descrizione
	Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025
	Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità
	immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con
	l'aliquota:
	• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa
segue	agevolata di 96.000 euro;
	• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo
	di spesa agevolata di 96.000 euro.
	Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione
	principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità
	immobiliare, l'aliquota è fissata al:
	36% per le spese sostenute nel 2025;
	• 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
	Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
	Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare
	nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli
	interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con
	generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
	Caldaie alimentate a combustibili fossili
	Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le
	spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di
	climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
	L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024
	n. 1275 (c.d. "Case <i>green</i> ").
	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla
	riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d.
	"ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del
	rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"),
Interventi di	vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di
riduzione del rischio	recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.
sismico (sismabonus)	Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025
- Interventi di	L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in
riqualificazione	particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
energetica	• per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel
(ecobonus) - Spese	2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
sostenute	• per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del
dall'1.1.2025 -	36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute
Aliquote	negli anni 2026 e 2027.
	Caldaie alimentate a combustibili fossili
	Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del
	DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti
	di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
	Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL
Superbonus - Spese	
sostenute nel 2025 -	Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%
Ulteriori	Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto









Argomento	Descrizione
requisiti	"dal comma 8-bis primo periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:
	 risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dei condomini;
segue	 interventi effettuati dai condomini; sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al co. 10-bis del predetto art. 119. Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni
	Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
	L'opzione di "spalmatura decennale" è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).
	Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
	Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".
Bonus mobili Proroga per il 2025	Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.
Bonus elettrodomestici	 Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: ● l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
	 vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Misura del contributo Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
	 in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico; comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun









Argomento	Descrizione
segue	elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Disposizioni attuative Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per
	l'erogazione del contributo.
Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall'1.1.2025	Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: • delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili); • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); • delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). Limite di spesa detraibile al 19% In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a: • euro, a decorrere dal 2025; • 800 euro, a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2024.
Cani guida - Aumento detrazione forfetaria	Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l'importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall'art. 15 co. 1-quater del TUIR.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione	 La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	 Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue: 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI; 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in; 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti	Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il









Argomento	Descrizione
	limite complessivo di 5.000 euro annui.
	Tale disposizione si applica ai soggetti:
	• titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro
	nell'anno precedente la data di assunzione;
	• che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di
	100 km di distanza dal precedente comune di residenza.
Riduzione	L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui
imposta	premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene
sostitutiva sui premi	ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025,
di risultato	2026 e 2027.
Modifiche all'imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione	, ,
	assoggettare a imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri	 Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi: per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5); erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Regime delle	Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che possono
retribuzioni	beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51 co. 8-
convenzionali	bis del TUIR, anche i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero dai
con rientro	dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183









Argomento	Descrizione
settimanale	giorni "ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana". In
	altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non farebbe venir meno il
	carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.
	Nelle more dell'entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo Italia-
	Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si
Consumb consulsions man :	avvalgono del regime transitorio di cui all'art. 9 dello stesso Accordo), possono
Smart working per i frontalieri in Svizzera	svolgere, nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e la data di entrata in vigore del
irontalieri in Svizzera	predetto protocollo, attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino
	al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di
	lavoratore frontaliere.
	A decorrere dall'1.1.2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro
	dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle
	corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini
Trattamento	dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero
fiscale dei	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 50 co. 1 lett. l-
compensi agli addetti	bis) del TUIR).
alle corse ippiche	Soglia esente
	I compensi percepiti da tali figure costituiscono reddito per la parte che eccede
	complessivamente nel periodo d'imposta 15.000 euro.
	Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è
	applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati,
	di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo
Causa di	da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si
esclusione dal	intende accedere o permanere nel regime.
regime forfetario	Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.
	Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi
	percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può
	applicare il regime per il 2025.
	Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale
	delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e
	dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.
Stabilizzazione della	Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a
rideterminazione del	persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti
costo fiscale dei	privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto
terreni e delle	delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun
partecipazioni	anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le
(quotate e non	plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR,
quotate)	allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
	Modalità di rivalutazione
	Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il
	termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre
	successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:
	• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere,
	ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata
	o del terreno;
	• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo









Argomento	Descrizione
segue	ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene
	prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del
	TUIR.
	Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.
	Versamento dell'imposta sostitutiva
	L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:
	 per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
	 oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.
	La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Novità sul	Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.
regime di	Nuova aliquota del 33%
tassazione delle cripto-attività	Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall'1.1.2026, "l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento".
	Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Quanto all'efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l'operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026). Eliminazione della franchigia di 2.000 euro La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di
	bilancio 2023). La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante









Argomento	Descrizione
segue	rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo. Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall'1.1.2025. Rideterminazione del valore delle cripto-attività Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1.1.2025 (l'affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%). Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l'affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per i soggetti che procedono all'affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all'1.1.2025, assoggettato a tali fini all'imposta sostitutiva del 18%. Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere
IRES premiale	,
	effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
	strumenti finanziari. In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico,









Argomento	Descrizione
segue	ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell'esercizio delle opzioni concesse. In questo modo, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l'insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, ma viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell'onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari. **Decorrenza** Le nuove regole per la deducibilità dei piani di stock option da parte dei soggetti IAS/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 precisa che si tratta dei piani avviati a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2025. **Deducibilità dell'onere per i soggetti OIC-adopter** Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025, per ragioni di coerenza sistematica, l'art. 95 co. 6-bis del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11. In applicazione del documento OIC 11 (§ 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	·









Argomento	Descrizione
	• per il 60% entro il 30.9.2025;
	• per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
segue	Imposte indirette
	Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro
	proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono
	dovute in misura fissa.
	È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare
	l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione
	ridotta.
	Ambito soggettivo
	Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
	• sia alla data del 31.10.2024;
	• sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).
	Ambito oggettivo
	L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli
Estromissione	immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:
agevolata	• devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito
dell'immobile	della strumentalità;
dell'imprenditore	 devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025.
individuale	Imposta sostitutiva
	Il regime agevolativo in commento prevede:
	 l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
	la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore
	normale dell'immobile, il suo valore catastale.
	Adempimenti
	Ai fini delle agevolazioni in esame:
	• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante
	comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
	• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025
	e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
	Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e
	IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già
Modifiche	oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.
al regime	Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da
transitorio di deducibilità	banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti:
di svalutazioni	 al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica,
e perdite su	dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio "solare"), della deduzione
crediti di banche e	della quota dell'11% prevista per il periodo d'imposta in corso al
assicurazioni	31.12.2025;
	 al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica,
	dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio "solare"), della deduzione
	dai 2027 di 2029 pei i soggetti con esercizio solare), della deduzione









Argomento	Descrizione
segue	della quota del 4,7% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026. Computo in diminuzione delle perdite e delle eccedenze ACE
	Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei
Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su	confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9. In particolare, è stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il
perdite attese su crediti in sede di prima	periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti "solari"), in quote costanti, rispettivamente:
applicazione dell'IFRS 9	 al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari"); al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti "solari").
Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di DTA	Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta. In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026. Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure: • 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025; • 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026; • 20,58% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027; • 13,58% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028; • 13,59% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029. **Ambito applicativo** La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari









Argomento	Descrizione
segue	ed è stata successivamente più volte modificata/integrata. La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari. Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti "solari"). La disciplina della trasformazione in crediti d'imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo <i>stock</i> di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale <i>stock</i> è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell'ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l'hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d'imposta.
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP	 Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti "solari"), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione: delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni; delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA); dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9; delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE. Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026 Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d'imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti "solari"), non è possibile applicare, in sede di versamento: né la compensazione "orizzontale" nel modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97); né quella "verticale" o "interna", cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d'imposta successivo).
Obbligo di	 È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per: vitto; alloggio; viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
tracciabilità delle spese di trasferta per	Modalità di pagamento I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
le imprese	 versamento bancario o postale; altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali









Argomento	Descrizione
segue	carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Deducibilità della spesa in capo all'impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti	Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Decorrenza Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese	Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili: da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti; dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. Spese di pubblicità e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti. Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Credito d'imposta per investimenti 4.0	Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020. In particolare: • viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0; • viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli









Argomento	Descrizione
segue	investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Credito d'imposta transizione 5.0	 Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano: l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro); un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.
Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno	Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025. Anche l'agevolazione di cui all'art. 16-bis del DL 124/2023 per il settore agricolo è riconosciuta per il 2025.
Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Riconoscimento di un	Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione. Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l'entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione. L'erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per
Credito d'imposta per il restauro degli immobili di interesse storico	l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028. Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Crediti d'imposta per il cinema	Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Sport bonus	Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture









Argomento	Descrizione
	sportive pubbliche.
	Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall'imposta) le prestazioni di formazione rese:
	• a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);
	 da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003. Comportamenti pregressi
	Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell'1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi.
IVA sui servizi di	
formazione resi ad agenzie per il lavoro	Liti pendenti È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell'1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è
	 ammessa su istanza di parte: mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
	• ovvero mediante presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
	Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio. A seguito della presentazione dell'istanza, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell'estinzione del giudizio, ha l'onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
Aliquota IVA gestione dei rifiuti	Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia. Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l'aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).
Aliquota IVA attività alpinistica	Viene introdotta l'aliquota IVA del 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica: • impartiti, anche in forma organizzata;
	• laddove tali corsi non siano esenti da IVA. La misura affianca l'aliquota IVA del 5% già prevista per l'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del regime IVA per le
	associazioni (attualmente prevista a decorrere dall'1.1.2026), l'aliquota del 5% si applica per le sole prestazioni che non risultino escluse da IVA in quanto rese dalle associazioni sportive e dagli altri enti di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72.
	Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede









Argomento	Descrizione
3 - 1 - 1	del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di
	trasporto e movimentazione di merci, si prevede:
	• l'applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di
	un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio
	dell'Unione europea;
	• in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime
	opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del
	committente.
	Pagamento dell'IVA da parte del committente
	Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di
	deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del reverse charge, è
	introdotto un regime transitorio tale per cui:
	il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento
	dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di
	assolvimento dell'imposta;
	• il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata
	triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà
	approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
Reverse charge per gli	• il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il
appalti	modello F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" ai sensi
nel settore della	dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla
logistica	data di emissione della fattura da parte del prestatore.
	Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:
	• già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all'art.
	17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
	• rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società
	tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment;
	• effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del DLgs. 276/2003.
	L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento
	attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
	Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla
	restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della
	stessa.
	Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di
	applicazione del <i>reverse charge</i> ai sensi dell'art. 6 co. 9- <i>bis</i> .1, primo periodo,
	del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e
	10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il
	prestatore.
	Meccanismo del reverse charge
	Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione
	europea, si prevede l'estensione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le
	prestazioni di servizi:
	effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
	consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
	prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del









Argomento	Descrizione
segue	 committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma; rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico	Violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi.
segue	I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall'1.1.2026.









Argomento	Descrizione
-	Accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Accesso ai dati della fatturazione elettronica	La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, è concessa anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 18 del DLgs. 504/95). Acquisizione e verifica dei dati da parte dell'INPS Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell'INPS. Nel caso in cui l'esito dell'erogazione sia fatto dipendere dall'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto può, a decorrere dall'1.1.2025, acquisire e verificare "in interoperabilità" le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica,
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017	indipendentemente dal soggetto emittente. Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. Proroga dell'esenzione per il reddito dei fabbricati e dall'IMU Sono prorogate le esenzioni dall'IRPEF e dall'IRES, nonché dall'IMU, per i fabbricati che al contempo risultano: • ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti: • i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEF fino alla definitiva ricostruzione ed









Argomento	Descrizione
segue	È prorogata fino al 2025 l'esenzione dal canone unico, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici.
IMU - Esenzione per il sisma delle Marche e dell'Umbria del 2022 e 2023	 Viene prevista l'esenzione dall'IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo: ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale; distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l'esenzione dall'IMU: per l'anno 2025; oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2025.
Agevolazione prima casa - Modifiche	Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89. **Agevolazione prima casa** L'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA): • imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011); • IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. **Condizioni per l'agevolazione prima casa** Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-bis della Nota II-bis). **Termine esteso a 2 anni** La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1









Argomento	Descrizione
segue	anno), portandolo a 2 anni. Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. Decadenza In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.
Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica	Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Codice Identificativo Nazionale (CIN) Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi: • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; • le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017; • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN: • nelle dichiarazioni fiscali; • nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.
Imposta di bollo sulle polizze vita	In materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell'imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalità di versamento ordinarie applicate agli altri comparti. Versamento al riscatto Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l'imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. Pagamento annuale La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, "è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle









Argomento	Descrizione
segue	imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste" dall'art. 4 del DM
	24.5.2012.
	In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell'imposta di
	bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla
	vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento
	del rimborso o riscatto della polizza.
	Disciplina transitoria
	Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso
	all'1.1.2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta
	di bollo di cui all'art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è
	versato per una quota pari:
	• al 50% entro il 30.6.2025;
	• al 20% entro il 30.6.2026;
	• al 20% entro il 30.6.2027;
	per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.
	La legge di bilancio 2025 introduce esenzioni dall'imposta ipotecaria legate a
	specifiche situazioni concernenti zone ove opera il sistema tavolare di
	pubblicità immobiliare di cui al RD 28.3.29 n. 499, sistema che, in luogo della
	trascrizione, prevede l'intavolazione nel libro fondiario (che ha efficacia costitutiva, diversamente dall'efficacia pubblicitaria della trascrizione nel
	sistema ordinario).
	Cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione
	In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del DLgs. 139/2024, viene prevista
	l'esenzione dall'imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema
Esenzione	pubblicitario tavolare, per gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di
imposta	usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire
ipotecaria	dall'1.1.2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte
sistema tavolare	pervenute successivamente all'1.1.2025.
	Vincoli speciali per la Provincia autonoma di Bolzano
	Inserendo il nuovo co. 3 nell'art. 32 del DPR 601/73, viene previsto che si
	applichi l'esenzione dalle imposte ipotecarie per gli atti di annotazione e di
	cancellazione nel libro fondiario dei vincoli:
	• previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della Provincia
	autonoma di Bolzano;
	• per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge
	provinciale in materia di urbanistica.
	Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del canone patrimoniale di
	concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") di
	cui all'art. 1
Conone	co. 816 ss. della L. 160/2019.
Canone unico -	Modifica delle tariffe
	Viene precisato che la facoltà dell'ente locale di modificare le tariffe relative al
disciplina	canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione:
	• dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni









Argomento	Descrizione
segue	 pubblicitarie oggetto del canone; dell'incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. Contenuto del regolamento In relazione al contenuto del regolamento che disciplina il canone unico, viene precisato che: l'obbligo di indicare la superficie degli impianti destinata dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni sussiste solo se detto servizio continua ad essere svolto dal Comune; può essere disposta la riduzione fino alla metà del canone unico per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private. Determinazione del canone per i messaggi pubblicitari Recependo alcune indicazioni di prassi, viene integrata la disciplina di determinazione del canone unico dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di precisare che: per individuare la superficie del mezzo pubblicitario in base alla quale calcolare il canone unico dovuto, non va conteggiata la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario; quando su un unico impianto pubblicitario vengono installati una pluralità di segnali turistici o di territorio oppure di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione (se i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi).
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Somme dovute a titolo di salario e stipendio	Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro. Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile. <i>Decorrenza</i> Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall'1.1.2026.
Esclusione da	I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal
ritenuta per le	Comitato italiano paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle gare svolte









Argomento	Descrizione
vincite ai giochi	in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026
olimpici invernali	non subiscono la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 30 del DPR
	600/73 e sono esclusi da tassazione ai fini IRPEF.
Organi di controllo e contributi pubblici significativi	 Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a: effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi; inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Entità significativa dei contributi pubblici L'entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025. Necessaria presenza dell'organo di controllo La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell'organo di controllo.
	Infatti, i suddetti obblighi dell'organo di controllo — di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche — sono imposti non solo agli organi di controllo "già costituiti", ma anche a quelli "da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma". Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che — attualmente — non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell'art. 2477 co. 2 c.c., che: • non devono redigere il bilancio consolidato; • non controllano una società obbligata alla revisione legale; • non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa. Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell'organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl — già obbligata alla nomina di un organo di controllo "o" di un revisore legale — abbia optato per quest'ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata). **Decorrenza della nuova disposizione**
	Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che
	"ricevono" (e non che "hanno ricevuto") contributi pubblici significativi fa









Argomento	Descrizione
segue	pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall'1.1.2025.
	Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei
	contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell'organo di
	controllo.
	Tetto di spesa
	Dall'1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi
	significativi il divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.
	Viene previsto l'incremento dello stanziamento di:
Legge Sabatini -	400 milioni di euro per l'anno 2025;
Rifinanziamento	100 milioni di euro per l'anno 2026;
Millianziamento	 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
	Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima
	casa e ne è stata modificata l'operatività.
	Riduzione della platea di beneficiari della garanzia "ordinaria" del Fondo
	Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del
	capitale, operi esclusivamente a favore di:
	giovani coppie;
	famiglie monogenitoriali con figli minori;
	 conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case
	popolari;
	• giovani <i>under</i> 36.
	Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come
Fondo garanzia prima	
casa	Proroga della disciplina "speciale" di accesso al Fondo
	È prorogato al 31.12.2027 il regime "speciale" di operatività del Fondo di cui
	all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino
	all'80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli
	minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case
	popolari comunque denominati e giovani <i>under</i> 36.
	L'accesso al Fondo all'80% è subordinato alla duplice condizione che:
	• ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
	• la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.
	Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose
	Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le
	famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:
	continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con
	tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli
	con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui
	·









25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463 25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802

Argomento	Descrizione
segue	e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;
	 per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del'80%, dell'85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa	Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti. Enti beneficiari del contributo Beneficiari del contributo sono: • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD); • gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Requisiti del beneficiario delle prestazioni Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate: • per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni; • a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità. Disposizioni attuative La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un
	prossimo DPCM o con un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

3. Principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
	I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni
	INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione
Riduzione	contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.
contributiva per	La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono
nuovi iscritti alle	riduzioni di aliquota.
Gestioni artigiani e	Ambito soggettivo
commercianti INPS	L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
	imprenditori individuali o soci di società;
	collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
	Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.
	Ambito oggettivo
	La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi









Argomento	Descrizione
segue	quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati. Durata
	L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo
	Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
	Viene prevista:
	• la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all'art. 1 co. 161 ss. della
	 L. 30.12.2020 n. 178, che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024; l'introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici). Inoltre, la normativa distingue tra: microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro
Decontribuzione Sud	 privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti; datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. Assetto e misura
	L'agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al:
	 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024; 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno
	 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025; 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno
	2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato









Argomento	Descrizione
segue	alla data del 31.12.2026; 20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027; 15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028. Condizioni Fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l'esonero contributivo spetta: se vengono rispettate le condizioni stabilite dall'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarità contributiva); se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili). Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l'esonero è concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa: i il riconoscimento dell'esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; l'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Cumulabilità L'esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni: incentivo per l'assunzione di giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all'art. 21 del DL 60/2024; bonus giovani di cui all'art. 23 del DL 60/2024; bonus conne di cui all'art. 23 del DL 60/2024; bonus conne di cui
	• bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ai sensi
Decontribuzione	dell'art. 24 del DL 60/2024. A decorrere dall'anno 2025 viene introdotto un parziale esonero
lavoratrici con	contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la
figli	vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell'esonero). <i>Ambito soggettivo</i>
	L'esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:









Descrizione
dipendenti
(ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
• autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo,
redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità
semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il
regime forfetario.
Condizioni
Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l'esonero
contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l'esonero
contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del
figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle
lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall'art. 1 co.
180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire
dell'esonero totale.
Retribuzione e reddito imponibile
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito
imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro
su base annua.
Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria
gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale
esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1 co. 3 della L. 233/90.
Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui
all'art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall'1.1.2025 siano
elevate, in alternativa tra i genitori:
all'80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori
che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il
31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del
bambino;
• all'80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori
che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il
31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
È previsto un <i>bonus</i> nella misura di 1.000 euro <i>una tantum</i> per i figli nati o
adottati dall'1.1.2025.
Il <i>bonus</i> è erogato, su domanda, dall'INPS. L'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.
Requisiti soggettivi
I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:
cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea, o loro familiari, titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro
autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6









Argomento	Descrizione
seque	mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettivi
Segue	Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.
Bonus asili nido	Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido"). È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell'aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall'art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro. Dall'1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l'importo del "bonus asili nido" è aumentato di 2.100 euro. L'importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'erogazione del bonus in oggetto.
Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale	Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. **Modalità** Il trattamento è riconosciuto: • ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024; • dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica); • su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024). **Periodo** Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2025 al 30.9.2025. **Regime fiscale** Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.
Trattamento previdenziale dei compensi agli	A decorrere dall'1.1.2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive si iscrivono ai fini previdenziali nella









Argomento	Descrizione
addetti alle corse	Gestione separata INPS ex L. 335/95.
ippiche	Base imponibile contributiva
	L'obbligo contributivo sorge al superamento dell'ammontare di 5.000 euro
	annui di compensi. Si tratta di una franchigia esclusa da contribuzione
	previdenziale.
	Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo
	Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nel
	limite del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è
	ridotto in misura equivalente.
	Aliquota contributiva
	L'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%, cui vanno aggiunte le
	ulteriori aliquote per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.
	Versamento del contributo
	I contributi previdenziali sono versati:
	• per 2/3 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
	foreste;
	• per 1/3 dall'iscritto.
	In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente
	dell'Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto:
	• un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell'ISEE che
	deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter
	accedere alla prestazione;
	• un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il
	corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di
	reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia
	composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e
	da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non
	autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190
	euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala
	di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro
Assegno di	nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione condotta in
inclusione	locazione.
	Si interviene anche con riferimento alla misura dell'Assegno di inclusione
	elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci:
	un'integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro
	annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il
	nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a
	67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di
	disabilità grave o di non autosufficienza;
	un'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un'abitazione
	concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui.
	Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare
	è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da
	queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non
	,
	autosufficienza).









Argomento	Descrizione
Supporto per la formazione e il lavoro	Vengono modificati i requisiti per l'accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 12 del DL 48/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro: • del valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente; • della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. L'importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili. Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell'interessato a un corso di formazione.
Nuovo requisito per la fruizione della NASpl	Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025. Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpl, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altre parole, se il lavoratore si dimette da un'azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpl, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati	Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall'1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri.
Modifiche all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo	 A decorrere dall'1.1.2025, all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche: viene innalzato il limite reddituale previsto per l'accesso all'indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro; viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all'indennità; viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di altra prestazione di disoccupazione; viene modificato il termine per la presentazione della domanda all'INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile; viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo.









Argomento	Descrizione
Proroga della CIGS per le imprese in crisi	 Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, di cui all'art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo: la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all'art. 20 co. 3-bis del DLgs. 148/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22; la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro.
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa	Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale	Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del DLgs. 148/2015.
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale	Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA	Viene prorogata anche per il 2025 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche <i>ex</i> art. 1- <i>bis</i> del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.
Indennità per i lavoratori dei <i>call center</i>	Viene disposto, anche per l'anno 2025, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <i>call center</i> di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
Indennità per fermo pesca	Viene finanziata anche per l'anno 2025 l'indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: • obbligatorio; • non obbligatorio.
Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dall'ISEE - Proroga	(art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159).
Incentivi per la	Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 – per incentivare i programmi di <i>screening</i> e di









Argomento	Descrizione
realizzazione di	prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori
screening sanitari	di lavoro.
	I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare:
	• programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e
	oncologiche;
	le relative campagne di formazione e informazione;
	l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici.
	Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo.
	Viene stabilito che l'INPS debba effettuare l'accertamento dei requisiti
	sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per
	gli accertamenti di:
	• invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della
Accertamento dello	· ·
stato di	• invalidità e inabilità di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e
invalidità o inabilità	all'art. 1
Inabilita	co. 8 del DLgs. 30.12.92 n. 503.
	L'applicazione della disposizione è limitata al periodo compreso tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025, nonché alle visite di revisione delle prestazioni già
	riconosciute, programmate dall'1.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che
	l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi.
	Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in
	uscita, quali:
	il trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna";
	la pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103");
	• l'APE sociale.
	Opzione donna
	Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione
	donna" di cui all'art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l'accesso alle
	lavoratrici — caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti
	da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il
Misure di	31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età
	anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
Proroga	Pensione "Quota 103"
	Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall'art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono
	in possesso di un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41
	anni (c.d. "Quota 103"). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il
	31.12.2025.
	APE sociale
	Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all'APE sociale di
	cui all'art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, che consiste in un'indennità
	erogata dall'INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver,
	disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi
	 dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico
	per la pensione di vecchiaia.









Argomento	Descrizione
segue	Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incentivo per la rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata	Viene riproposto anche per l'anno 2025 l'incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato — in questo caso, entro il 31.12.2025 — i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"). L'incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata. L'esercizio di tale opzione determina la rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali.
Utilizzo della previdenza complementare per l'accesso alla pensione in regime "contributivo puro"	In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all'1.1.96 (c.d. "contributivi puri"), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell'assegno sociale fissati per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l'ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata. Computo delle prestazioni di rendita Ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si









Argomento	Descrizione
segue	 raggiungimento degli importi soglia mensili dell'assegno sociale per l'accesso alla pensione anticipata, si richiede che: ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l'attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall'1.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall'1.1.2030; la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incremento del montante contributivo	Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all'1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.
Accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri	Viene modificato l'art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12.
Abrogazione della riliquidazione per i lavoratori autonomi	trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani
Trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici	Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025: • eleva dall'1.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia; • abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento; • prevede per le Amministrazioni la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70° anno di età;









25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463 25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802

Argomento	Descrizione
segue	 estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale – e non solo a dirigenti medici e sanitari nonché agli infermieri – la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.
Incremento speciale per le pensioni minime	Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del <i>décalage</i> della percentuale di incremento del 2,2% per l'anno 2025 e dell'1,3% per l'anno 2026.
Incremento delle maggiorazioni sociali	Limitatamente all'anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall'art. 38 co. 1 della L. 448/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
Mancata perequazione automatica per le pensioni dei residenti all'estero	Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l'anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.

4. Altre principali novità

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Obbligo di PEC per gli amministratori di società	Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempiuto.
Termini per l'accredito dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici	 Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di: accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento; in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. Adeguamento alle nuove prescrizioni I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.









25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463 25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802

Argomento	Descrizione
Contributo unificato per le controversie in tema di accertamento della cittadinanza italiana	Il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-sexies del DPR 115/2002). Controversie con pluralità di parti Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana è proposta, nel medesimo processo, da una pluralità di parti, ciascuna parte ricorrente è obbligata al pagamento del contributo unificato per l'intero importo di 600 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio, 07.01.2025

Cordialmente (Prof. Dr. Roberto Belotti) (Dr. Simone Quarantini)



